

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 59

venerdì, 21 dicembre 2018

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 71/R

Disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni dell'Assemblea e del Presidente dei Consorzi di Bonifica. *pag. 3*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 72/R

Disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"). *" 17*

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI**- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
18 dicembre 2018, n. 133

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Realizzazione della "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia" (codice 09IR044/G4) - Approvazione verbali offerte economiche ed aggiudicazione definitiva non efficace alla società Edil B S.r.l. CUP: J17B15000520003 - CIG: 7404941E9C. *" 27*

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 68

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020). Avviso tecnico di errore materiale. (Pubblicata sul B.U. n. 56 del 7/12/2018, Parte I). *" 30*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 71/R

Disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni dell'Assemblea e del Presidente dei Consorzi di Bonifica.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

INDICE

PREAMBOLO

SEZIONE I

ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA, DEL PRESIDENTE
E VICE PRESIDENTE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Diritto di voto
- Art. 3 - Elettorato attivo e passivo
- Art. 4 - Decreto di indizione
- Art. 5 - Costituzione dell'ufficio elettorale temporaneo
- Art. 6 - Sezioni elettorali
- Art. 7 - Determinazione del complessivo carico contributivo
- Art. 8 - Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto
- Art. 9 - Richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco
- Art. 10 - Elenco definitivo degli aventi diritto al voto
- Art. 11 - Formazione e delle liste
- Art. 12 - Modalità di presentazione delle liste
- Art. 13 - Ammissione e ricorsi delle liste
- Art. 14 - Ricorso avverso l'accettazione delle liste
- Art. 15 - Schede elettorali
- Art. 16 - Titoli di legittimazione per l'esercizio del diritto di voto
- Art. 17 - Comunicazione agli aventi diritto al voto
- Art. 18 - Validità del voto
- Art. 19 - Assegnazione dei Seggi
- Art. 20 - Composizione dei seggi elettorali e distribuzione sul territorio
- Art. 21 - Riunione informativa
- Art. 22 - Preparazione e insediamento del seggio
- Art. 23 - Elettori
- Art. 24 - Identificazione dell'elettore

- Art. 25 - Operazioni di votazione
- Art. 26 - Operazioni preliminari allo scrutinio
- Art. 27 - Operazioni di scrutinio
- Art. 28 - Schede corrispondenti a voti contestati
- Art. 29 - Validità delle elezioni
- Art. 30 - Proclamazione degli eletti e reclami
- Art. 31 - Elezione dell'ufficio di Presidenza
- Art. 32 - Perfezionamento dell'accettazione della carica consortile

SEZIONE II

DURATA E CESSAZIONE DALLE CARICHE DEI
MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Art. 33 - Durata e cessazione delle cariche dei membri dell'assemblea consortile
- Art. 34 - Decadenza
- Art. 35 - Dimissioni
- Art. 36 - Cessazione delle funzioni degli organi del consorzio e indizione delle nuove elezioni
- Art. 37 - Convalida degli eletti
- Art. 38 - Contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità
- Art. 39 - Disposizioni di prima applicazione

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'art. 11 comma 5 della legge regionale 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 06 settembre 2018;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo dell'articolo 17 del Regolamento interno della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n.1028 del 18 settembre 2018;

Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare "Ambiente, mobilità, infrastrutture", espresso nella seduta del 06 dicembre 2018;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 17 ottobre 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1394;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario recepire le finalità ed i contenuti dell'articolo 11 comma 5 della l.r. 79/2012, disciplinando su tutto il territorio regionale, con carattere di omogeneità, lo svolgimento delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica toscani;

2. E', in particolare, necessario stabilire in maniera puntuale le tempistiche per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e garantire una completa e corretta informazione nei confronti dei consorziati, in merito alle procedure e modalità da seguire per esercitare il diritto di voto;

3. Si deve dare, altresì, attuazione all'art. 10 comma 9 della l.r. 79/2012, che prevede che il consorzio di bonifica, tramite un decreto del Presidente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunichi agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utili;

4. E' necessario, pertanto, stabilire tutte le operazioni e le relative tempistiche, preliminari alle operazioni elettorali, gestite dall'ufficio elettorale temporaneo, che viene appositamente costituito. L'ufficio elettorale decide sull'ammissione delle liste e dei candidati, sui ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché sull'assegnazione dei seggi, decide in ordine ai ricorsi ed ha il compito di coadiuvare il presidente nel coordinamento delle attività propedeutiche al voto;

5. E', inoltre, necessario prevedere le modalità con cui gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare le liste di candidati nella sezione di appartenenza, in coerenza a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 4 della l.r. 79/2012;

6. E' infine, competenza del regolamento dettagliare i titoli di legittimazione per l'esercizio del diritto di voto per le proprietà in comunione e le modalità per la composizione dei seggi elettorali e la loro distribuzione sul territorio, fino al completamento delle operazioni elettorali ed alla designazione degli eletti.

7. Al fine di poter consentire l'individuazione di una data unica in cui possano svolgersi le elezioni delle assemblee consortili, si rende necessario individuare un arco temporale ampio, compreso tra centoventesimo giorno antecedente la scadenza dell'assemblea e il giorno precedente la scadenza del termine sopra richiamato, in cui indire le elezioni;

8. Si definisce inoltre che le elezioni possono aver luogo nelle date individuate nel decreto a partire dalla

quarta domenica precedente la scadenza del termine di cui al medesimo articolo 13, comma 2 della l.r. 79/2012 e non oltre i centottanta giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato.

Si approva il presente regolamento:

SEZIONE I ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA, DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 11, comma 5 della della legge regionale 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) disciplina le modalità per l'elezione degli organi consortili.

2. Al fine di promuovere la partecipazione al voto, i consorzi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 comma 7, della l.r.79/2012, procedono alla gestione delle operazioni elettorali in forma associata predisponendo, in particolare, un sito istituzionale contenente le informazioni e i servizi utili ad agevolare la partecipazione al voto e un database on line al fine di permettere agli elettori di votare in qualunque seggio del comprensorio agevolando l'accesso e la registrazione al voto.

3. Il sito internet unico di cui al comma 2 non ha funzione di pubblicità legale né di albo on line.

4. A fine di cui al comma 2, i presidenti dei sei consorzi definiscono mediante intesa le modalità di gestione associata di cui al comma 1.

Articolo 2 Diritto di voto

1. Il corpo elettorale è costituito da tutti i consorziati di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994).

2. Sono consorziati i proprietari di immobili situati nel perimetro di contribuzione ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 della l.r. 79/2012.

3. Ogni consorziato ha diritto ad un solo voto, nel rispetto e con le modalità di quanto previsto dagli artt. 8, 10 e 11 della l.r. 79/2012. Non sono ammesse deleghe.

4. L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

5. Ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto può esprimere un solo voto, indipendentemente dal numero di immobili in suo possesso inseriti nel perimetro di contribuenza.

Articolo 3

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori i consorziati che godono dei diritti civili iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto.

2. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

3. Sono eleggibili a membri dell'assemblea i consorziati, nonché il legale rappresentante per le persone giuridiche che godono dei diritti civili e che non si trovino in una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli articoli 11 bis e 11 ter della l.r. 79/2012.

Articolo 4

Decreto di indizione

1. Le elezioni per la nuova assemblea consortile sono indette con decreto del presidente del consorzio a decorrere dal centovesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui all'articolo 13, comma 2 della l.r. 79/2012 e non oltre i trenta giorni precedenti la scadenza del termine sopra richiamato, e hanno luogo, nelle date individuate nel decreto, a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del termine di cui al medesimo articolo 13, comma 2 della l.r. 79/2012 e non oltre i centottanta giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato.

2. Nel caso di cessazione anticipata dell'assemblea consortile le elezioni hanno luogo entro centottanta giorni dalla cessazione stessa, fatto salvo quanto disposto all'articolo 16, comma 5 della l.r. 79/2012.

3. Il decreto di indizione stabilisce la data di svolgimento delle elezioni, la durata e gli orari di apertura dei seggi elettorali.

4. Le operazioni elettorali possono avere una durata non superiore a sette giorni consecutivi.

5. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni ricadenti nel territorio del consorzio di bonifica.

6. Del decreto di indizione è data notizia ai sensi dell'articolo 10, commi 9 e 10 della l.r. 79/2012 mediante manifesto da pubblicarsi nell'albo consortile, nei territori

dei comuni interessati e nel sito istituzionale di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Costituzione dell'ufficio elettorale temporaneo

1. Il presidente del consorzio con l'atto di indizione delle elezioni costituisce un ufficio elettorale temporaneo dedicato allo svolgimento delle operazioni elettorali, ubicato presso la sede legale dell'ente e composto esclusivamente da funzionari consorziali.

2. L'ufficio di cui al comma 1 è composto da tre funzionari, di cui uno con funzioni di segretario dell'ufficio stesso, e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) decide sull'ammissione delle liste e dei candidati, sui ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché sull'assegnazione dei seggi;

b) proclama gli eletti;

c) decide in ordine ai ricorsi ed ha il compito di coadiuvare il presidente nel coordinamento delle attività propedeutiche al voto, tra cui elaborazioni catastali, predisposizione di servizi informatici, attivazione dello sportello al pubblico, call center.

3. L'ufficio ha anche il compito di fornire ai consorziati assistenza e informazioni inerenti le procedure elettorali.

Articolo 6

Sezioni elettorali

1. Ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 79/2012 i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell'assemblea pari a cinque.

Articolo 7

Determinazione del complessivo carico contributivo

1. Fatto salvo quanto previsto per i legali rappresentanti delle persone giuridiche, ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto del consorzio, ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal numero degli immobili in suo possesso. Al fine di individuare la sezione di appartenenza di ciascun consorziato sono sommati tutti i contributi consortili relativi agli immobili di proprietà o in possesso, anche siti in comuni diversi all'interno dello stesso ambito territoriale del consorzio.

2. Per le proprietà in comunione, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 4 della l.r. 79/2012, il diritto di voto è esercitato unicamente:

a) dal cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento;